

## **IL CONTRIBUTO DI BONIFICA E' NUOVAMENTE DEDUCIBILE (16 luglio 2013)**

Il tributo di bonifica è deducibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta nel quale si è provveduto al pagamento, inserendo l'importo pagato al rigo "Altri oneri deducibili" con la descrizione "Bonifica": a tal fine si consiglia di conservare l'avviso e/o la cartella con la ricevuta di pagamento da allegare alla dichiarazione!

### ***ATTENZIONE – DEDUCIBILITA' CONTRIBUTO 2012!***

*Aprile 2013:* i CAF, nel fornire ai consorziati assistenza alla compilazione del Modello 730 e dell'Unico 2013, hanno rilevato che i contributi di bonifica e di miglioramento fondiario non sono più deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF. In particolare i CAF hanno precisato che l'IMU ha sostituito l'IRPEF e le relative addizionali per la componente immobiliare, con la conseguenza che dai redditi degli immobili soggetti ad IMU, in quanto non concorrono più alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, **non è più possibile dedurre i contributi di bonifica.**

*Luglio 2013:* l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di bonifica sugli immobili, soggetti a IMU, non affittati o non locati, **sono deducibili dal reddito** complessivo atteso, fra l'altro, che l'IMU sostitutiva dell'IRPEF non è deducibile dall'IRPEF e quindi non è ipotizzata una deduzione indiretta dei contributi dovuti ai Consorzi.

Tale nuovo orientamento, considerato il superamento delle principali scadenze fiscali per la gran parte dei contribuenti, giunge purtroppo assai tardivo e tuttavia serve a riaffermare pienamente per il futuro la deducibilità dei contributi dovuti obbligatoriamente ai Consorzi prevista dall'art. 10 comma 1 lett. a) del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

*(fonte: Consorzio di Bonifica Toscana Centrale)*